



Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola  
Segreteria provinciale di Verona

**Sede di Verona:** via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923  
fax 045915907 e-mail: [verona@snals.it](mailto:verona@snals.it) – [www.snalsverona.it](http://www.snalsverona.it)

**Sede di Legnago:** via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546  
e-mail: [legnago@snalsverona.it](mailto:legnago@snalsverona.it)

# SPECIALI

dello Snals Confsal di Verona



*a cura del Prof. Renzo Boninsegna*

**SPECIALE NOVITA' PENSIONI  
PERSONALE COMPARTO SCUOLA  
RIFORMA MONTI-FORNERO**

**DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 EMENDATO**

**AGGIORNAMENTO DEL 14/12/2011**

Nel sito web della Camera: [www.camera.it](http://www.camera.it) in data odierna è stato pubblicato **L'ATTO A.C. 4829-A**, in altre parole il D.L. 201/2011 contenente gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI.

Tale atto è attualmente in discussione in aula ed è probabile il ricorso del governo al voto di fiducia.

*Allo scopo di fornire qualche informazione aggiuntiva a quanti sono in attesa di notizie*

*in merito alla riforma pensionistica MONTI-FORNERO, si riportano LE NOVITA' INTRODOTTE utilizzando anche LA SCHEDA DI LETTURA ED IL TESTO DEL DECRETO EMENDATO pubblicati in data odierna nel sito ufficiale web della Camera [www.camera.it](http://www.camera.it)*

# NOVITA' SU PENSIONE NEL TESTO EMENDATO


## PENSIONE ANTICIPATA

## TESTO ART.24 D.L.N.201/2011

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

## TESTO ART.24 D.L.N.201/2011 EMENDATO

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a **1 punto percentuale** per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni **tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.** Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.





## LA SCHEDA DI LETTURA *precisa*:

Il **comma 10** innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (c.d. "quarantesimi").

Sulla base delle nuove disposizioni, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata anzianità contributiva di:

- nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;
- nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;
- a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

Lo stesso comma conferma altresì l'applicabilità a tale fattispecie della disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, come integrato dal successivo comma 12 (vedi *infra*).

*In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità (come peraltro evidenziato nella relazione tecnica) di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. "quote" introdotto dalla L. 247/2007[184], con un'anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.*

*Inoltre, il requisito dei 42 anni e 3 mesi richiesto a decorrere dal 2014 non può essere considerato a regime, bensì sottoponibile ad eventuali ulteriori riparametrazioni in relazione al richiamato adeguamento a decorrere dal 2013.*

*Il sistema delle "quote" continua peraltro a trovare applicazione per i "lavori usuranti" (v. oltre, comma 17)*

**Inoltre, si prevede l'applicazione di una riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato disposto che tale percentuale sia pari all'1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni.**

Il testo originario prevedeva l'applicazione di una riduzione percentuale pari al 2% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.

**In sostanza, la riduzione percentuale sarebbe pari all'1% in presenza di un accesso al pensionamento con 61 e 60 anni e salirebbe al 2% in presenza di un accesso al pensionamento pari e minore a 59 anni.**

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, è prevista una riduzione percentuale proporzionale al numero di mesi.

**PENSIONE ANTICIPATA DONNE CON 57 ANNI ETA'+ 35 ANNI CONTRIBUTI**  
***OPZIONE CONTRIBUTIVO PERMANE ANCHE DOPO 31/12/2011***

***LA SCHEDA DI LETTURA precisa:***

Articolo 24, commi 14 e 15

*(Esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale)*

Il comma 14, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme, che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

- ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004[186].

*donne con 57 età+35 contrib*



In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovi no comunque applicazione le disposizioni inerenti l'adeguamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12.

**Viene precisato che tale pensione anticipata deve sottostare alla "FINESTRA MOBILE" e pertanto l'accesso al pagamento della pensione decorre dal 1° settembre DELL'ANNO SUCCESSIVO se il requisito viene perfezionato entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione.**

**CON L'APPLICAZIONE DELLA " SPERANZA DI VITA" I REQUISITI DOVREBBERO ESSERE:**

<b>2012</b>	<b>57 anni età + 35 anni contributi</b>
<b>2013</b>	<b>57 anni e 3 mesi età + 35 anni e 3 mesi contributi</b>
<b>2014</b>	<b>57 anni e 3 mesi età + 35 anni e 3 mesi contributi</b>
<b>2015</b>	<b>57 anni e 3 mesi età + 35 anni e 3 mesi contributi</b>
<b>2016</b>	<b>57 anni e 7 mesi età + 35 anni e 7 mesi contributi</b>

**Queste le "ultime notizie", ma il decreto non è stato ancora convertito in legge.**

**Seguiremo gli eventi**

**e alla prossima .....PUNTATA .**

**Collegamenti ai riferimenti sitografici riportati nella presente scheda**

***in ottemperanza all'obbligo di citare sempre la fonte***

(cliccare su <http://>per aprire il link)

DECRETO-LEGGE 06/12/2011, n. 201

<http://www.gazzettaufficiale.it>

D.L.N.201/2011 EMENDATO

<http://www.gazzettaufficiale.it>

SCHEDA DI LETTURA

<http://www.gazzettaufficiale.it>



***a cura del Prof. Renzo Boninsegna***

***scheda redatta il giorno***

***alle ore***

***mercoledì 14 dicembre 2011***

***20.32.35***